

STATUTO

COMUNITA' SAN PATRIGNANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CORIANO RN VIA SAN
PATRIGNANO 53

Numero REA: RN - 322247

Codice fiscale: 91030420409

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-07-2022 - Statuto completo	2
--	---

ID: 199935384

17/06/2022

Allegato sub. "B"

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1) (Denominazione e sede)

E' costituita una società cooperativa denominata:

"COMUNITA' SAN PATRIGNANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

La cooperativa è costituita ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive norme modificative e integrative.

La sede della società è posta in comune di Coriano (RN).

La cooperativa potrà istituire e sopprimere centri operativi, stabilimenti, magazzini, uffici, agenzie e rappresentanze in Italia e all'estero, sedi secondarie e succursali con delibera dell'organo amministrativo.

La Cooperativa potrà inoltre, con delibera dell'Organo Amministrativo, aderire a Consorzi, Cooperative, Enti ed Associazioni, anche di categoria, che si propongono attività affini e/o complementari a quelle della stessa.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società Cooperative" a norma dell'art. 2519 si applicano le disposizioni in materia di società per azioni.

Art. 2 (Durata)

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con delibera dell'assemblea.

TITOLO II

SCOPO-OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico e Oggetto sociale)

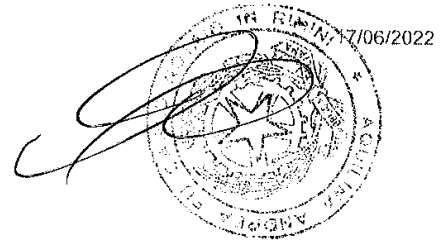
La cooperativa è retta e disciplinata dai principi di mutualità senza fini di speculazione e si propone lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento coordinato, ma con divisioni aziendali dotate di autonomia organizzativa, delle attività di cui ai punti a) e b) dell'articolo 1 della legge 381/1991 e precisamente:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Le attività della Cooperativa sono svolte principalmente in favore di persone colpite dal problema delle dipendenze patologiche, in particolare da dipendenza di sostanze stupefacenti, nonché da tutte le altre forme di devianza sociale ed emarginazione.

A norma della Legge 142/2001 e successive modifiche e integrazioni, i soci lavoratori, all'atto di ammissione o successivamente, ed in relazione all'attività lavorativa da svolgere, instaurano con la Cooperativa un

ID: 199935384



ulteriore rapporto di lavoro, nelle forme consentite dal regolamento interno e dalla legislazione vigente, con cui contribuire al raggiungimento dello scopo sociale.

I soci, con le limitazioni consentite dalla legge e previste nel presente statuto, concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici e alla decisione sulla loro destinazione; mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta.

La Cooperativa intende anche impegnarsi in attività di sviluppo e promozione dei valori morali e sociali della cooperazione all'interno del movimento cooperativo e della società italiana e internazionale.

Essa potrà assumere la rappresentanza dei soci nei rapporti con gli Organi centrali e periferici dello Stato Italiano, con l'Unione Europea e altri Organismi Internazionali per tutte le problematiche inerenti al settore.

Essa opererà pertanto per:

- consolidare il radicamento dei soci nel tessuto sociale ed economico;
- stimolare la cooperazione fra cooperative con finalità di promozione umana e di inserimento sociale di quanti soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, anche coordinando l'attività tra i soci al fine di rendere i loro interventi più produttivi ed incisivi;
- gestire attività di formazione e addestramento, realizzate anche con l'ausilio degli Enti Locali, Regionali, Statali ed Europei, volte a stimolare ed accrescere specifiche competenze e professionalità dei partecipanti all'inserimento lavorativo;
- attuare iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli Enti Pubblici sui problemi sociali, sanitari, educativi ed assistenziali con particolare riferimento ai temi legati al contrasto e alla prevenzione contro la diffusione della dipendenza da sostanze stupefacenti;
- sollecitare e promuovere l'emanazione di provvedimenti legislativi ed amministrativi che riconoscano le cooperative di intervento sociale.

Qualora necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale e comunque non in via prevalente e nei limiti consentiti dalla Legge 381/91, la cooperativa potrà avvalersi di altri lavoratori non soci, che presteranno la loro opera in forma subordinata od in altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.

La cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con terzi.

In relazione alla attività di cui alla lettera a) della Legge 381/1991, la cooperativa si propone, mediante una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa distinta in unità di intervento conformi ai requisiti strutturali e funzionali richiesti dalle leggi vigenti, nel rispetto della Legge Regione Emilia Romagna del 4 febbraio 1994 n. 7, di gestire servizi socio sanitari, assistenziali, educativi e riabilitativi in favore di persone colpite dal problema delle dipendenze patologiche con particolare riferimento alla dipendenza da sostanze

ID: 199935384

17/06/2022

stupefacenti e da tutte le diversificate patologie ad essa connesse nonché da tutte le altre forme di devianza legate alla condizione di emarginazione sociale.

In particolare la Cooperativa intende gestire in forma stabile strutture comunitarie di tipo residenziale finalizzate alla riabilitazione delle persone colpite dal problema della tossicodipendenza e tutti i relativi servizi annessi e connessi tra i quali si indicano a solo titolo esemplificativo:

- * servizi interni, cucina, dispensa, minimarket, lavanderia, accoglienza, attività di svago e polo artistico;
- * strutture sanitarie ambulatoriali e poliambulatoriali, strutture sanitarie residenziali di tipologia hospice;
- * strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie residenziali per malati terminali di AIDS e/o altre patologie infettive terminali;
- * strutture per la riabilitazione di minori colpiti dal problema della tossicodipendenza o da altre forme di devianza che necessitano di una adeguata separazione dai soggetti adulti;
- * strutture per l'infanzia (asili nido, doposcuola);
- * strutture per lo studio, il recupero e il sostegno scolastico.

La Cooperativa, nel perseguimento delle proprie finalità in materia di contrasto alla diffusione della tossicodipendenza e di tutte le altre forme di devianza ed emarginazione sociale, potrà svolgere anche attività di prevenzione, nel territorio e nelle scuole nonché promuovere ogni altro tipo di iniziativa volta alla sensibilizzazione dei cittadini e del mondo istituzionale e politico, anche mediante attività artistiche e culturali.

La Cooperativa potrà avviare, anche in ATI con altre realtà associative, programmi di Cooperazione Internazionale anche in favore di paesi in via di sviluppo in tutte le tematiche attinenti le proprie attività statutarie.

La Cooperativa potrà inoltre, nell'ambito delle sedi e centri territoriali in cui opera, aderire alle esigenze delle Amministrazioni locali e attivare servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi anche in altre aree del bisogno (handicap, anziani, psichiatria, servizi dell'infanzia, etc.) purché compatibili con la propria natura di Cooperativa Sociale di tipo a).

In relazione alla attività di cui alla lettera b), la cooperativa svolgerà attività produttive principalmente nel settore della produzione e lavoro, nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa delle persone socialmente svantaggiate con il loro recupero da ogni forma di emarginazione, in particolare la tossicodipendenza, in strutture liberamente e democraticamente gestite, che si avvalgono in modo prevalente di prestazioni personali e mutualistiche volontariamente e gratuitamente rese.

I lavoratori persone svantaggiate non possono essere in numero inferiore a quello minimo previsto dalla legge e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, senza pregiudizi al regolare funzionamento della società e alle opportunità lavorative della cooperativa, devono essere soci della stessa ai sensi dell'art. 4 della Legge 381/1991. In particolare, la società promuove l'inserimento lavorativo, la continuità dell'occupazione lavorativa, il coinvolgimento in varie forme di attività socio-assistenziali, culturali, formative e di supporto

ID: 199935384

17/06/2022

all'istruzione scolastica, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali di persone socialmente svantaggiate, ai fini del recupero e della riabilitazione delle medesime da ogni forma di emarginazione in conseguenza di tossicodipendenza.

L'attività della cooperativa è quindi finalizzata alla promozione umana dei propri soci, in quanto soggetti svantaggiati, al fine ultimo del loro reinserimento sociale, nel costante rispetto dei principi di libertà e dignità personale, nonché del diritto di ognuno alla riservatezza.

La Cooperativa intende altresì perseguire le proprie attività garantendo il pieno rispetto delle pari opportunità sia nei confronti dei propri soci che dei destinatari dei servizi da essa erogati anche attraverso la diffusione e l'attuazione del principio di pari opportunità fra donna e uomo, la promozione e la valorizzazione della condizione femminile, nonché la prevenzione e il contrasto di ogni violenza e discriminazione sessista.

Pertanto, le attività che la Cooperativa intende svolgere, stabilmente o temporaneamente, in proprio o con terzi, nell'ambito del reinserimento lavorativo sono le seguenti:

1. Attività grafiche:

- a. Ideazione e produzione grafica;
- b. Produzione di pellicole per offset e serigrafia
- c. Tirature tipolitografiche;
- d. Prestampa, stampa digitale e legatoria.

2. Produzione di siti WEB, portali e prodotti multimediali.

3. Redazione di periodici di San Patignano, dei suoi supplementi ed editoria in genere;

4. Produzione di audiovisivi, servizi di regia e di riprese televisive e cinematografiche;

5. Lavorazione del ferro (anche per arredamento e la produzione di carpenteria e manufatti di varia natura) e del carbonio.

6. Confezione di abbigliamento e accessori anche per l'arredamento.

7. Tessitura di filati per la produzione di manufatti di qualsiasi genere e natura.

8. Produzione di saponi e detergenti, nonché di prodotti per l'igiene domestica ed il lavaggio degli indumenti.

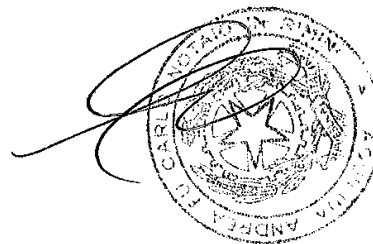
9. Installazione e manutenzione di impianti idro-termici-sanitari, di vapore, di trattamento dell'aria, nonché della distribuzione di gas metano.

10. Installazione e manutenzione di impianti elettrici civili ed industriali, nonché di tutti i generi di apparecchiature elettrodomestiche e macchinari.

11. Conduzione di un impianto di cogenerazione per la produzione combinata di energia e calore e relativa distribuzione nonché di un impianto per la depurazione delle acque reflue.

12. Costruzione, manutenzione e risanamento di edifici a destinazione residenziale e/o di attività artigianali ed agricole nonché di servizio.

13. Lavorazione e decorazione del cuoio.



ID: 199935384

17/06/2022

14. Produzione e posa in opera di carta da parati decorata artigianalmente e decorazione di tutti i tipi di materiale e oggettistica destinati all'arredamento.
 15. Lavorazione artigianale del legno per la produzione di tutte le qualità di arredi, infissi, rivestimenti e serramenti.
 16. Allestimenti fieristici e congressuali.
 17. Attività di ristorazione, panificazione, pasticceria, pizzeria e catering.
 18. Attività di allevamento e custodia cani, servizi di addestramento e tolettatura ed erogazione di servizi di Pet Therapy (terapia assistita con l'impiego di unità cinofile);
 19. Attività di scuderizzazione di cavalli di proprietà di terzi, corsi di equitazione e organizzazione di concorsi, l'erogazione di servizi di ippoterapia;
 20. Erogazione di servizi tecnici, amministrativi, gestionali, commerciali e progettuali, anche mediante accentramento delle procedure necessarie e delle tecnologie hardware e software proprie e di terzi, da destinare, in particolare, all'intera struttura del "Sodalizio San Patrignano".
 21. Organizzazione, gestione ed erogazione di corsi di formazione all'interno della Comunità San Patrignano, anche in nome e a favore degli altri enti del Sodalizio San Patrignano per conto dei soci, promossi e realizzati sia con autofinanziamento, sia con gli interventi ordinari e straordinari dei fondi della Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli Enti Locali e di altri organismi pubblici e privati.
 22. Elaborazione e gestione di progetti con finalità di assistenza e sviluppo delle attività della cooperativa e di quella degli altri enti del Sodalizio San Patrignano anche attraverso l'utilizzo delle provvidenze di legge dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni e di altri Enti Pubblici Locali.
 23. Progettazione, realizzazione e gestione di eventi, fiere e manifestazioni all'interno e comunque di riferimento di tutti gli enti del Sodalizio San Patrignano o di terzi.
 24. Gestione di servizi di telefonia fissa e mobile e gestione dei servizi di trasmissione dati anche in favore degli altri enti del Sodalizio San Patrignano.
 25. Gestione ed erogazione, in particolare a favore degli altri enti del Sodalizio San Patrignano, di servizi informativi con relativa gestione della rete.
 26. Gestione, anche per conto degli altri enti del Sodalizio San Patrignano, dei servizi e delle attività di fund raising.
 27. Servizio di coordinamento di tutte le attività comuni degli enti all'interno del Sodalizio San Patrignano.
- Nel perseguimento dei propri scopi sociali, di cui alla lettera b) della Legge 381/91 la Cooperativa potrà avviare ulteriori attività oltre a quelle già elencate purché siano conformi all'indirizzo della sezione cooperativistica produzione e lavoro.
- Per il perseguimento dell'oggetto sociale e dei propri scopi, la cooperativa potrà compiere tutti gli atti ritenuti opportuni e necessari, in particolare:

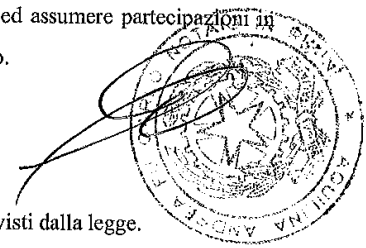
ID: 199935384

17/06/2022

1. stipulare contratti e convenzioni ed instaurare rapporti con enti e strutture sanitarie, sociali, culturali e istituti di formazione, pubblici e privati, nonché con professionisti e con operatori in genere;
2. compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria;
3. partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in ATI per lo svolgimento di attività previste nel presente statuto;
4. costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;
5. ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti;
6. aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies C.C.;
7. compiere tutti gli altri atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.01.92, n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

TITOLO III

SOCI



Art. 4 (Soci Cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e variabile; non può essere inferiore ai limiti previsti dalla legge.

Sono soci cooperatori coloro che:

- concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori, ossia persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e sono in grado di acquisire una professionalità attinente alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa e per la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine o specializzazione, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo;

ID: 199935384

17/06/2022

b) soci volontari, di cui all'articolo 2 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente nei limiti previsti dalla legge. I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci;

c) soggetti svantaggiati, compatibilmente con il loro stato soggettivo, come definiti dall'art. 4 della Legge 381/1991, che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità.

Possono essere ammesse altresì come soci cooperatori le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Art. 5 (Categoria speciale di soci - Soci fruitori)

La cooperativa può istituire una categoria speciale di soci per chi intenda valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

Rientrano in questa categoria anche i fruitori, ossia le persone svantaggiate che usufruiscono dei servizi della cooperativa.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio in categoria speciale ha il diritto di voto unicamente in relazione alle deliberazioni inerenti il bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti a tale categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis c.c.

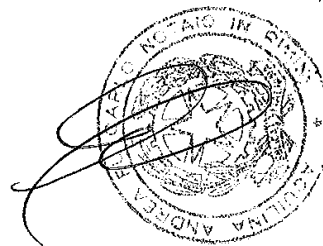
Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualunque momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale quanto con riguardo al rapporto mutualistico.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 12 del presente statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nella cooperativa;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione o il mancato conseguimento degli obiettivi formativi

ID: 199935384

17/06/2022



Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 40 e 41 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della camera di conciliazione e arbitrale.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

- a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
- b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

- a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;
- b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

- a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla cooperativa.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

ID: 199935384

17/06/2022

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 4, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

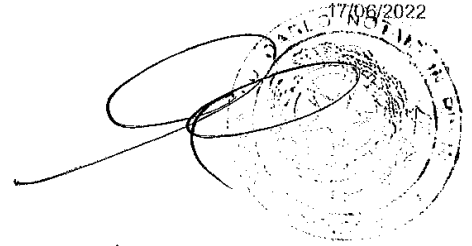
In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonchè a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonchè della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonchè alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

ID: 199935384



a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 8 (Diritti dei soci)

Ogni socio cooperatore ha il diritto:

- a) di prendere parte all'attività sociale secondo le modalità indicate all'atto dell'ammissione, compatibilmente con le possibilità della società;
 - b) di prendere parte alle assemblee, partecipando alle discussioni e alle votazioni;
 - c) di utilizzare tutti i servizi e beneficiare di tutte le agevolazioni che la cooperativa istituisce a vantaggio dei soci;
 - d) di prendere visione, nei 15 giorni che precedono l'assemblea, del progetto di bilancio annuale e delle relazioni del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente del Collegio Sindacale;
 - e) nel caso non faccia parte dell'organo amministrativo:
 - di aver notizie dagli amministratori sullo svolgimento degli affari sociali,
 - di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, secondo le procedure e nei termini stabiliti da specifico Regolamento approvato dall'organo amministrativo;
- Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti alle obbligazioni contratte con la società cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o morte del socio persona fisica e, se il socio è diverso da persona fisica, anche per scioglimento o liquidazione.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla Legge (art. 2437 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio lavoratore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

ID: 199935384

17/06/2022

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.

Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Gli Amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 11 (Morte del socio)

In caso di morte di un socio, l'erede o il legatario ha diritto al rimborso della quota sociale interamente liberata nei termini stabiliti dall'art. 14.

Qualora vi siano più eredi o legatari, questi dovranno designare, entro sei mesi dalla data del decesso, un loro rappresentante autorizzato ad agire, riscuotere e quietanzare per conto di tutti.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del Codice Civile.

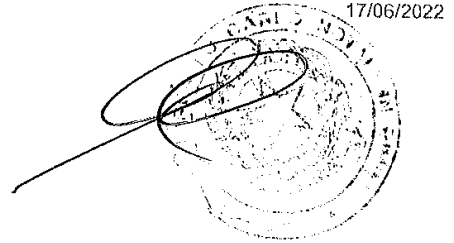
Gli eredi o i legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che, pur avendo perduto i requisiti per l'ammissione o non trovandosi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, non presenti domanda di recesso;
- b) che per oltre due anni non partecipi in alcun modo alle attività della cooperativa;
- c) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) che, previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;

ID: 199935384



f) che arrechi in qualunque modo gravi danni materiali alla Cooperativa o assuma iniziative pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale.

Per i soci lavoratori, l'esclusione potrà inoltre essere deliberata nei confronti del socio:

- che non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza e, comunque, che incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel regolamento o nel CCNL di riferimento;
- per il quale il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

In ogni caso, per il socio-lavoratore lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 13 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione Arbitrale, regolata dagli artt. 40 e 41 e seguenti del presente statuto. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 14 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle azioni e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3 del Codice Civile.

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 3 (tre) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.

ID: 199935384

17/06/2022

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della Legge 31.01.92, n. 59.

Art. 17 (Conferimento ed azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

L'azione ha un valore nominale pari ad euro 25,00.

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 21 del presente statuto.

Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore delle azioni, così come previsto al successivo articolo 20.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

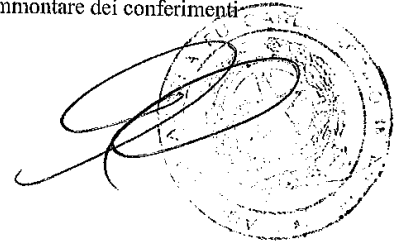
- a) il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;
- b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;
- c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

ID: 199935384

17/06/2022

d) i voti spettanti al socio sovventore, sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:

- 1 voto fino a 99.975 euro di capitale sottoscritto;
- 2 voti oltre a 99.975 euro e fino a 199.975 di capitale sottoscritto;
- 3 voti oltre 199.975 euro e fino a 499.975 euro di capitale sottoscritto;
- 4 voti oltre 499.975 euro e fino a 999.975 euro di capitale sottoscritto;
- 5 voti oltre 999.975 euro di capitale sottoscritto.



In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi due anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1. dai conferimenti effettuati dai soci operatori, rappresentati da quote ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti di legge ai sensi dell'art. 2525 C.C.;
 - 2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dalla riserva da sovrapprezzo delle quote, formata con le somme versate dai soci ai sensi del secondo comma dell'art. 7;
- d) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute, con effetto verso la Società, senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni previste nel precedente art. 6 relative al potenziale acquirente, a condizione che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, da lui controfirmate per conferma e accettazione, salva la responsabilità patrimoniale del socio cedente per eventuali dichiarazioni mendaci.

17/06/2022

ID: 199935384

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione in sede arbitrale.

Art. 23 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, nei termini e nell'osservanza delle disposizioni di legge, l'Organo Amministrativo provvede a predisporre il progetto di bilancio annuale che deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della Legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare la totalità degli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

In ogni caso:

- è vietata la distribuzione di utili in misura superiore massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

I responsabili amministratori delle divisioni aziendali separate per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere a e b dell'art. 1 della Legge 381/1991 redigono apposite relazioni sulla gestione della divisione da allegare al bilancio sottoposto alla approvazione dell'assemblea annuale.

Art. 24 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei comini seguenti.

ID: 199935384

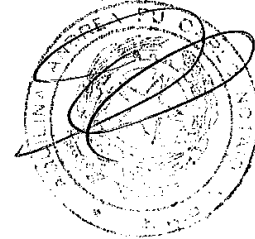
17/06/2022

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno, e comma due, lettera a), della Legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci cooperatori, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521 ultimo comma del Codice Civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri (considerati singolarmente o combinati tra loro) distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza in cooperativa,
- tipologia del rapporto di lavoro.



I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione.

TITOLO VII ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Organi)

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci.

Art. 26 (Assemblea)

L'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare dal collegio sindacale, o quando, con le limitazioni di cui all'art. 2367 ultimo comma del Codice Civile, ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da un decimo dei soci. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima della data fissata, nonché mediante pubblicazione dell'avviso presso la sede sociale da recapitarsi anche ai soci, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, a mezzo lettera, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo e deve

17/06/2022

ID: 199935384

contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima e nel termine di trenta giorni da quest'ultima.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni dell'Assemblea.

L'avviso deve essere spedito al recapito, indirizzo e-mail o al numero di telefax espressamente forniti dal singolo socio, come risultante dal libro soci.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In questo caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- * che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvedono alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- * che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- * che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- * che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- * che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenza quanti sono i luoghi audio/video collegati.

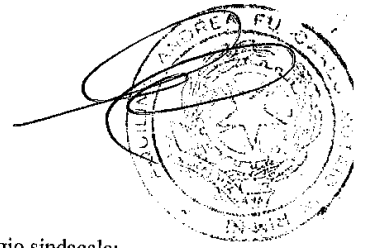
Art. 27 (Funzioni dell'assemblea)

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo dell'esercizio;
- 2) delibera sulla destinazione degli eventuali utili e sulla copertura delle eventuali perdite;
- 3) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;
- 4) procede alla nomina dell'organo amministrativo, con l'indicazione del presidente e del vice presidente;
- 5) procede alla nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- 6) decide l'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;

ID: 199935384

17/06/2022



- 7) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
- 8) nomina l'organo di revisore legale quando tale funzione non sia stata attribuita al collegio sindacale;
- 9) approva e modifica i regolamenti interni;
- 10) delibera sulle domande di ammissione non accolte dall'organo amministrativo;
- 11) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- 12) delibera sull'eventuale erogazione di ristorni;
- 13) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 14) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sociale;
- sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto dal notaio.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi dai soci intervenuti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

In prima convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano intervenuti o rappresentati almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi dai soci intervenuti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 29 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. Le elezioni delle cariche sociali avverranno con i quorum previsti per l'assemblea ordinaria..

Art. 30 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di cinque voti come appresso specificato:

17/06/2022

ID: 199935384

- 1 voto fino a 30.000 euro;
- 2 voti fino a 60.000 euro;
- 3 voti fino a 90.000 euro;
- 4 voti fino a 120.000 euro;
- 5 voti fino a 150.000 euro.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia amministratore o sindaco della cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di dieci soci ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni ai sensi dell'art. 2371 del Codice Civile. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Consiglio di amministrazione)

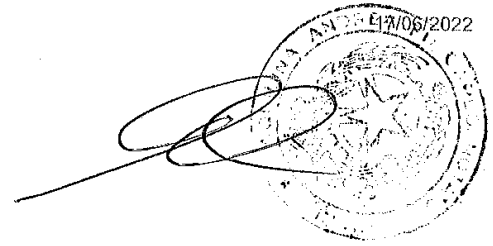
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 15 (quindici), eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, salvo i primi amministratori che possono durare anche per un periodo inferiore come risultante dall'atto di costituzione della cooperativa. Gli amministratori sono rieleggibili.

Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo Amministrativo)

Al consiglio di amministrazione competono i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria e di disposizione della società nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 2512 del Codice Civile in materia di mutualità prevalente, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge. L'organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile e delle attribuzioni in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui

ID: 199935384



rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire all'organo amministrativo e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

E' nei compiti del presidente convocare l'organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Il consiglio di amministrazione assume le decisioni necessarie ed opportune per la gestione delle divisioni aziendali dotate di autonomia amministrativa relative allo svolgimento dell'attività della cooperativa di cui alle lettere a e b dell'art. 1 della Legge 381/1991.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

L'organo amministrativo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori. La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo e-mail o telegramma, in modo che gli amministratori ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica, se nominati. Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o in mancanza dal vice presidente o dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Ai sensi dell'art. 2388 terzo comma del Codice Civile non è ammesso il voto per rappresentanza. Ai sensi dell'art. 2391 del Codice Civile ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione sulla società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di un consigliere delegato deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa, l'organo collegiale. In tali casi, inoltre, la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Le riunioni dell'organo amministrativo si potranno svolgere anche per teleconferenza o audiovideoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova

ID: 199935384

17/06/2022

il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile purchè la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea ordinaria determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta all'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari incarichi.

Art. 37 (Rappresentanza)

Il Presidente dell'organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, agli amministratori delegati, se nominati. L'Organo Amministrativo può nominare direttori generali, istitori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Art. 38 (Collegio Sindacale)

Il collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, salvo i primi membri che possono durare anche per un periodo inferiore come risultante dall'atto di costituzione della cooperativa. Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

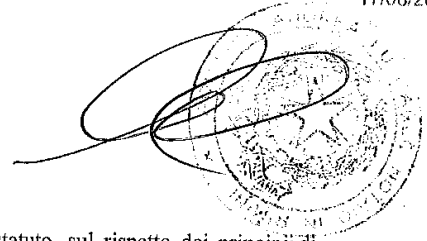
Per le cause di decadenza ed incompatibilità si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

ID: 199935384

17/06/2022



Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del Codice Civile.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri eseguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Art. 39 (Revisione legale dei conti)

La Revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora non sia previsto l'obbligo della redazione del bilancio consolidato, L'Assemblea dei soci può attribuire tale funzione al Collegio Sindacale. In questo caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla Società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

ID: 199935384

17/06/2022

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Art. 40 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 41, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di conciliazione della Cooperazione.

Art. 41 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del Codice di Procedura Civile;
- b) tre, per le altre controversie;
- c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.

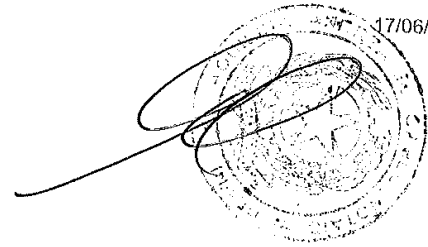
In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D.Lgs. n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma del Codice di Procedura Civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio è costituito dalla validità di delibere assembleari.

ID: 199935384

17/06/2022



Gli Arbitri decidono nel termine di 180 giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo D.Lgs. n.5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto 3, del Regolamento della Camera arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci operatori, eventualmente rivalutate e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della Legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze di cui all'art. 28.

Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)



17/06/2022

ID: 199935384

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell' articolo 2514 del Codice Civile la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 46 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali di cui alla Legge 381/91.